

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AUSER VOLONTARIATO PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SOCIALI, ANNI 2026 - 2027.

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ nella sede municipale di Castelletto Sopra Ticino

TRA

il Comune di Castelletto Sopra Ticino, rappresentato dal Responsabile dell'Area _____, Dott. _____, nato/a a _____ il _____, (c.f. _____) domiciliata per la carica presso la sede del Comune

E

L'Associazione di Volontariato AUSER VOLONTARIATO di Castelletto Sopra Ticino, rappresentato dal Presidente, _____ nato/a a _____ il _____.

Premesso:

- Che tra le grandi componenti del Terzo Settore, insieme con il volontariato e le cooperative sociali, l'associazionismo sociale ha acquistato una rinnovata identità con l'approvazione della L.383/2000 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale". La legge completa il quadro normativo sul non profit aggiungendosi a quella sul volontariato e sulla cooperazione sociale.
- Che il Codice del Terzo Settore adottato con il D.lgs. 117/2017 riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e della pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (art. 2 del D.lgs. 117/2017);
- Che l'art. 56, comma 1, d. lgs. n. 117/17 (Codice del terzo settore) stabilisce quanto segue: "Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato (OdV) e le associazioni di promozione sociale (APS), iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.";
- Che le risorse economiche delle associazioni di promozione sociale possono provenire da molteplici fonti quali: quote e contributi degli associati, eredità e donazioni, contributi statali e locali come pure finanziamenti dell'Ue e di organismi internazionali, erogazioni liberali degli associati e dei terzi
- Che l'associazione di Volontariato Auser Volontariato di Castelletto Sopra Ticino risulta iscritta al Registro Unico Nazionale Terzo Settore al numero di repertorio 110424 e il Comune di Castelletto Sopra Ticino intende avvalersi della prestazione dell'Auser Volontariato di Castelletto Sopra Ticino per il raggiungimento, in forma economica e funzionale, dei propri scopi istituzionali in materia di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra generalizzate si conviene e si stipula quanto segue:

ART 1 - OGGETTO E FINALITÀ E DURATA

1.1 La presente convenzione viene stipulata tra Comune di Castelletto Sopra Ticino (d'ora in avanti denominato Comune) e l'Associazione di Volontariato Auser Volontariato di Castelletto Sopra Ticino ODV ETS (d'ora in avanti denominata Auser) al fine di svolgere un'azione coordinata a

favore della popolazione con particolare riferimento ad anziani, minori e disabili in ambiti diversi da quelli ove opera il C.I.S.A.S., ovvero:

- 1.1.1 Trasporto sociale: favorisce l'accesso alle strutture sanitarie, assistenziali nonché riabilitative pubbliche o convenzionate, agli uffici ed alle sedi di pubblici servizi in favore di cittadini residenti (prevalentemente anziani soli, disabili e minori) impossibilitati all'uso di mezzo di trasporto proprio o pubblico o i cui familiari siano impossibilitati a provvedere al loro trasporto. Sono inoltre inclusi i casi particolari segnalati dal servizio sociale territoriale;
- 1.1.2 Trasporto scolastico: attivato esclusivamente per minori disabili che non abbiano la possibilità di accedere al servizio di trasporto scolastico comunale o al trasporto pubblico per raggiungere le strutture scolastiche e/o l'abitazione. Il trasporto prevede che il minore disabile sia accompagnato da un genitore, da un altro adulto autorizzato o solo con autorizzazione genitoriale per i ragazzi frequentanti la scuola secondaria di secondo grado e che tale trasporto si concluda nel momento di arrivo a destinazione del minore.

La convenzione ha durata biennale per gli anni 2026 – 2027, a chiusura dell'anno 2026, verrà effettuata una valutazione complessiva in merito al servizio per verificarne l'andamento.

ART. 2 - TRASPORTO SOCIALE

2.1 RISORSE

- 2.1.1 AUSER mette a disposizione le seguenti risorse:
 - i propri automezzi (identificati con successiva comunicazione da presentare al Comune entro 10 giorni dalla firma della presente convenzione)
 - volontari in numero variabile, con comprovata esperienza, che si alterneranno nel servizio.
 - personale incaricato dell'organizzazione settimanale dei trasporti sociali e rendicontazione degli stessi, su indicazione dell'ufficio comunale.
- 2.1.2 COMUNE mette a disposizione le seguenti risorse:
 - I dipendenti dell'ufficio comunale, per la raccolta delle richieste di trasporto, la trasmissione delle richieste ad Auser e la verifica del resoconto dei servizi effettuati
 - risorse finanziarie come precisato nel successivo punto 2.3;
 - concessione in uso gratuito di locale di proprietà comunale, come ufficio dell'Associazione, ora situato presso i locali della struttura in via Gramsci 16 identificata come ex Comunità Valentino Pinoli di Porta Nuova.

2.2 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

- 2.2.1 Le richieste di trasporto da parte degli iscritti al servizio vengono raccolte e gestite dall'ufficio servizi sociali.
- 2.2.2 L'ufficio servizi sociali settimanalmente fornirà al referente dell'Auser l'elenco dei trasporti sociali della settimana successiva. Tale trasmissione avverrà entro il giovedì precedente, al fine di agevolare la predisposizione del programma settimanale e il reperimento dei volontari. Non sarà possibile apportare variazioni al suddetto programma fatto salvo situazioni di emergenza o altre situazioni che possano essere abbinate a servizi già previsti.
- 2.2.3 Il servizio si articolerà in trasporti sociali ordinari e straordinari.
 - 2.2.3.1 TRASPORTI SOCIALI ORDINARI sono i trasporti nell'ambito del territorio comunale, a Novara e comunque nell'ambito del territorio dell'ASL NO.
 - 2.2.3.2 TRASPORTI SOCIALI STRAORDINARI sono i trasporti che hanno come destinazione località diverse da quelle di cui al punto 2.2.3.1 e che trovano come giustificazione lo svolgimento di particolari terapie non altrimenti

risolvibili. Il soddisfacimento di queste richieste dovrà essere di volta in volta concordato tra Auser e Comune.

- 2.2.4 Ogni trasporto sociale deve necessariamente essere preventivamente autorizzato dall'Ufficio Servizi Sociali; non possono avvenire accordi diretti tra l'utente del servizio e il volontario autista e non possono essere apportate modifiche al tragitto autorizzato dal suddetto ufficio.
- 2.2.5 L'associazione Auser provvede ad effettuare i trasporti sociali indicati all'art.1, con mezzi e volontari propri, e a rendicontare con cadenza trimestrale al comune i servizi effettuati e il relativo chilometraggio.
- 2.2.6 l'Ufficio Servizi Sociali provvederà alla verifica della rendicontazione e alla liquidazione di quanto spettante.

2.3 ONERI

- 2.3.1 Gli oneri derivanti dagli automezzi dell'associazione saranno gestiti direttamente da Auser.
- 2.3.4 Il Comune riconoscerà le spese di carburante nei limiti di un quinto del costo del carburante per ogni chilometro percorso con gli automezzi di proprietà Auser.
- 2.3.5 Le spese derivanti dai chilometri percorsi saranno liquidate ogni tre mesi, alla presentazione delle relazioni di cui all'art. 3 punto 3.1.7.
- 2.3.6 L'onere complessivo annuo a carico del Comune per le prestazioni di cui all'art. 1, è stimato in massimo € 9.000,00, da liquidarsi trimestralmente entro 30 giorni dalla presentazione della rendicontazione da parte di Auser.

ART. 3 - RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONI

3.1 Auser si impegna:

- 3.1.1 ad assicurare i propri associati che prestano l'attività di volontariato come autisti contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, come previsto dall'art. 4, comma 2 della legge-quadro sul volontariato n. 266/1991 e dal D.M. 14 febbraio 1992 "*Obbligo alle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima*". I massimali assicurativi non dovranno essere inferiori a € 3.000.000,00 per ogni sinistro;
- 3.1.2 a contrarre adeguate polizze assicurative, per i mezzi intestati ad Auser, per garanzia di sinistri e per responsabilità civile verso terzi che possano derivare dai volontari durante l'espletamento del servizio, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo;
- 3.1.3 a sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, per trascuratezza o per colpa;
- 3.1.4 ad essere responsabile dell'operato e del contegno dei volontari e degli eventuali danni che dagli stessi o dai mezzi potessero derivare al Comune o a terzi;
- 3.1.5 a consegnare agli uffici comunali copia delle polizze;
- 3.1.6 a provvedere alla formazione e all'aggiornamento dei volontari negli specifici settori di intervento previsti dalla convenzione;
- 3.1.7 a relazionare al Comune trimestralmente circa i servizi di trasporto sociale, specificando il tipo e la quantità di trasporti sociali effettuati. Alla relazione trimestrale dovrà essere allegato il rendiconto delle spese sostenute corredato da tutti i giustificativi;
- 3.1.8 a garantire espressamente l'assenza di fini di lucro nello svolgimento delle attività oggetto della convenzione, la democraticità della propria struttura organizzativa,

l'elettività e gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli associati;

- 3.1.9 ad assicurare che, nello svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione, metterà in atto tutte le cautele necessarie per garantire il massimo rispetto dei diritti, della dignità e della riservatezza degli utenti e osserverà le norme di legge a tutela della privacy;
- 3.1.10 a garantire che gli autisti volontari rispettino il Codice Stradale e ad effettuare ogni trasporto utilizzando tutti i dispositivi di sicurezza previsti per legge (es. seggiolini auto per minori omologati in base ad età e peso, utilizzo delle cinture di sicurezza...).

3.2 Il Comune potrà effettuare in ogni momento ispezioni e controlli, nonché richiedere relazioni e chiarimenti all'associazione in ordine alle modalità di svolgimento delle attività disciplinate dalla presente convenzione.

ART. 4 - COORDINAMENTO

- 4.1** L'Auser nomina al proprio interno uno o più coordinatori per i vari ambiti di intervento oggetto della presente convenzione, che dovranno fornire recapiti telefonici tali da poter essere contattati in caso di necessità urgenti.
- 4.2** Tra i dipendenti del Comune e l'Auser avverranno incontri bimestrali per la verifica delle attività oggetto della convenzione. In caso di necessità tali incontri potranno essere più frequenti a richiesta di una delle due parti.

ART. 5 – VOLONTARI

- 5.1** I volontari autisti individuati dall'Auser dovranno essere fisicamente validi, mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso, nonché essere abilitati alla guida del mezzo in dotazione.
- 5.2** I volontari autisti non sono autorizzati a ricevere somme di denaro da parte degli utenti del servizio.

ART. 6 - REGISTRAZIONE

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 3, della Tariffa Allegato A), Parte Seconda del D.P.R. 131/1986. Le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico della Auser Volontariato.

Quanto all'imposta di bollo trova applicazione l'esenzione prevista dall'art. 82, comma 5 del D.lgs 117/2017 per gli enti del terzo settore.

Per il Comune

per l'AUSER
il Presidente